

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:		GRILLI GIOVANNI	1382, 1383
PRESIDENTE	1374	RAFFAELLI	1382, 1383, 1384
Comunicazione del Presidente:		NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1384
PRESIDENTE	1374	Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione del disegno di legge n. 3222):	
Inversione dell'ordine del giorno:		Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro. (3222);	
PRESIDENTE	1374	ARMAROLI ed altri: Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate. (2022)	1384
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	1384, 1385
Adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico. (<i>Approvato dal Senato</i>). (3364)	1374	PATRINI, <i>Relatore</i>	1384
PRESIDENTE	1374, 1375, 1376, 1377, 1378	ARMAROLI	1384
ZUGNO, <i>Relatore</i>	1374, 1376, 1378	NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1385
TREBBI	1375, 1377, 1378	Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
RAUCCI	1375, 1377	Uso dell'abito civile da parte dei militari del Corpo della Guardia di finanza per esigenze di servizio. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3302)	1385
ALBERTINI	1375, 1376, 1378	PRESIDENTE	1385, 1386
ANGELINO PAOLO	1376, 1378		
RESTIVO	1377, 1378		
Disegno di legge (Discussione e rinvio):			
Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni. (<i>Approvato dal Senato</i>). (3334)	1381		
PRESIDENTE	1381, 1382, 1383, 1384		
ANGELINO PAOLO	1382		

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

	PAG.
ARMANI, <i>Relatore</i>	1385
RAFFAELLI	1386
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1386
Elevazione del limite di somma per la emissione delle aperture di credito di talune spese del Ministero delle finanze. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3303)	1386
PRESIDENTE	1386
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
CAPPUGI ed altri: Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari. (2551);	
Senatori AMIGONI ed altri: Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3040)	1387
PRESIDENTE	1387, 1388
SCHIRATTI	1387, 1388
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1388
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1388

La seduta comincia alle 9,50.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Maxia.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Maxia è sostituito dal deputato Miccolis Maria.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 3364.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico (Approvato dal Senato) (3364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico », già approvato dal Senato della Repubblica.

L'onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame reca disposizioni per l'adeguamento di alcune voci delle tariffe per il pubblico registro automobilistico.

Il provvedimento è di portata modesta, anche perché le voci, cui si riferisce, sono limitate. Il disegno di legge, rientra, infatti, in primo luogo nei fini particolari di una sistemazione in materia fiscale e, in secondo luogo, in quelli di un aggiornamento di aliquote riferite al valore attuale della moneta.

Ritengo opportuno più che fare una esposizione generale della materia contenuta nel disegno di legge, soffermarmi sui vari articoli.

Di questi, il principale credo sia l'articolo uno, che riguarda la soppressione della riduzione di imposta di bollo per gli atti dei procedimenti nei giudizi di appello. Questo principio vuole eliminare una anomalia contenuta nel decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, in base al quale la tassa di bollo per i giudizi di appello è superiore a quella per i giudizi di primo grado. La disposizione contenuta nell'articolo uno, mantiene inoltre ferma la riduzione dell'imposta per gli atti nei giudizi concernenti le controversie individuali di lavoro ed i rapporti di pubblico impiego.

Anche l'articolo due elimina una sperequazione fiscale tra chi ricorre all'autorità giudiziaria e chi invece ricorre a un giudizio arbitrale.

Di perequazione e sistemazione fiscale è pure l'articolo tre che riguarda le note di trascrizione del patto di riservato dominio delle vendite di macchine, nonché quelle relative alla trascrizione del privilegio di cui all'articolo n. 2762 del Codice civile. Tale iscrizione, infatti, produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti delle vendite immobiliari e va quindi assoggettata a una imposta simile. Lo stesso scopo intende raggiungere l'articolo 8, secondo il quale è prevista una tassa del dieci per mille da applicarsi sull'ammontare dei crediti e degli accessori, per gli atti

relativi alla costituzione di ipoteca convenzionale su autoveicoli, oppure relativi a vendite di autoveicoli dove l'ipoteca è contestuale alla vendita degli autoveicoli stessi.

Tornando un poco indietro, nell'illustrazione dell'articolo 3, devo far notare che nel secondo comma, si fa una eccezione nei confronti di acquisti di macchine con il patto di riservato dominio, quando però il credito è finanziato dallo Stato ovvero mediante utilizzo di fondi messi a disposizione dell'Istituto finanziatore da parte dello Stato medesimo; per questi casi è mantenuta l'esenzione dall'imposta.

L'articolo 4 mira a uniformare l'imposta di bollo relativa ai vari fogli delle copie degli atti delle società da depositarsi ai sensi dell'articolo n. 2435 del Codice civile.

Anche l'articolo 9 vuole eliminare una sperequazione fiscale tra l'imposta di bollo sulle cambiali con scadenza sino a quattro mesi e l'imposta di bollo sui vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito.

Con la legge che abbiamo approvato, del agosto 1961, n. 851, era mantenuta una sperequazione fra l'imposta sulle cambiali e i vaglia cambiari emessi dalle aziende di credito all'ordine.

A motivi di semplice aggiornamento si ispirano gli articoli 5 e 7, e l'articolo 6 non è altro che un richiamo delle disposizioni di cui agli articoli del decreto n. 492, del 1953, per quanto riguarda le violazioni della materia, che contemplano le stesse penalità per le violazioni di imposta di bollo.

L'articolo 5, come dicevo, riguarda l'aggiornamento per quanto concerne le imposte di bollo per gli atti relativi agli organi giurisdizionali dei pretori, da quaranta lire a cento lire; per i Tribunali, Corti di appello, Tribunali delle acque pubbliche, Commissario degli usi civici, nonché Giunte provinciali amministrative e Consigli di prefettura in sede giurisdizionale, per ogni foglio lire duecento (mentre in precedenza la tassa era di sessanta lire); per la Corte di cassazione, Tribunale superiore delle acque pubbliche, Consiglio di Stato e Corte dei conti in sede giurisdizionale, per ogni foglio lire trecento (in precedenza ottanta).

Anche l'articolo 7 intende raggiungere un adeguamento delle tariffe al valore della moneta, in quanto tali tariffe nel campo delle macchine e dei mezzi di trasporto risalgono al 1946. In sostanza, si sono aumentate le tariffe di quell'epoca del 40 per cento: è quindi un aggiornamento inferiore a quella che sarebbe la svalutazione monetaria.

Concludendo questa mia breve esposizione posso senz'altro chiedere l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TREBBI. Vorrei fare un'obiezione preliminare. Ella ricorderà certamente, onorevole Presidente, che nel mese di luglio, discutendosi i vari provvedimenti fiscali emanati dal Ministro Trabucchi, ci fu da parte nostra una formale richiesta alla Presidenza della Camera di voler trasferire in sede legislativa quei medesimi provvedimenti che stavamo discutendo in sede referente. La Presidenza rispose richiamandosi alla norma regolamentare in base alla quale il provvedimento doveva continuare a essere discusso in sede referente. Ora, a due mesi e mezzo di distanza, ci troviamo invece a dover discutere dei provvedimenti di carattere fiscale che la Presidenza della Camera ci affida in sede legislativa.

Desidererei quindi sapere se la norma regolamentare ha sempre valore, oppure no. Inoltre, noi siamo contrari a questo provvedimento, che riguarda un certo tipo di imposte e tasse che, a nostro parere, dovrebbero essere eliminate dalla legislazione italiana in materia tributaria, in quanto rappresentano lo strumento attraverso il quale si realizzano entrate gravanti su strati particolari della popolazione, e anche per il fastidio che esse arrecano ai contribuenti.

Il nostro voto sarà quindi contrario a questo provvedimento; e, pur non facendo una richiesta formale di rimessione in Aula, vorremmo tuttavia chiarire quanto all'inizio esposto.

RAUCCI. Affermo che se le cose non si sanno in precedenza con estrema chiarezza, è difficile per noi prepararci alla discussione. Il complesso dei provvedimenti dedicati alla nostra attenzione è larghissimo, e non possiamo avere una sufficiente preparazione per discutere su dei provvedimenti che prima credevamo in sede referente e che invece ci vengono presentati in sede legislativa. È necessario, quindi, chiarire una volta per sempre questa questione, affinché tutti gli onorevoli colleghi possano adeguatamente prepararsi.

ALBERTINI. Circa il merito di questo provvedimento, non solleviamo alcuna obiezione di principio. Soltanto, vorrei limitare la portata dell'articolo 5. Mi sembra infatti un po' troppo massiccio l'aggravamento della tassa, non tanto per l'aumento in se stesso, quanto per il fatto che il bollo si riferisce a

ogni foglio: esso dovrebbe applicarsi soltanto al primo foglio di un documento, e non a tutti gli altri.

ZUGNO, *Relatore*. Desidero fare osservare all'onorevole Albertini che uno dei principi di questo provvedimento è quello di uniformare le tasse di bollo dei vari fogli, per cui l'eccezione che si vorrebbe adottare sarebbe realmente una contraddizione. Vi è poi da tener presente che la questione interessa società che ritengo abbiano bene la possibilità di sostenere questo onere!

ALBERTINI. No, l'articolo non si riferisce alle società, bensì in generale, ai documenti fatti valere in giudizio. Se per esempio dovessi presentare al giudice, per la consultazione, un libro, mica potrei bollarlo in ogni foglio!

PRESIDENTE. Anche la vecchia tariffa si riferiva ad ogni foglio.

ALBERTINI. Questi non sono atti, sono documenti.

PRESIDENTE. Qui si richiamano gli articoli della tariffa allegato A. Le imposte fisse di bollo per atti e scritti sono portate per ogni foglio da lire 40 a lire 100, da lire 60 a lire 200 e da lire 80 a lire 300 per i punti a), b) e e); al punto 2°) lire 200 per ogni foglio quando si voglia farne uso negli altri casi.

ALBERTINI. Non è modificata la sostanza. Ne prendo atto.

ANGELINO PAOLO. C'è un articolo della Costituzione — non ricordo con precisione quale — che dice che con la legge di approvazione del bilancio non si possono imporre altri tributi. Quale interpretazione vogliamo dare a quell'articolo? Ci sono in bilancio due fondi globali: poteva essere prevista in quella sede la spesa alla quale si intende far fronte con questo provvedimento.

Al Senato è arrivato un altro provvedimento di una gravità eccezionale sulle tariffe delle tasse di bollo.

PRESIDENTE. Lo vedremo.

ANGELINO PAOLO. Purtroppo, lo vedremo.

Insisto: quale interpretazione vogliamo dare a questo articolo? Perché conosco anche il comma successivo: le proposte di maggiori spese, devono indicare le fonti di copertura. Però si tratta di due comma diversi.

PRESIDENTE. La legge di bilancio è una legge formale.

ALBERTINI. Con la legge di bilancio non si possono introdurre altre imposte.

PRESIDENTE. Mentre si approva la legge di bilancio, se ci riferiamo, per esempio, al capitolo del bilancio del Ministero del tesoro in cui si fa riferimento al gettito delle imposte di bollo, noi non possiamo modificare o raddoppiare l'aliquota.

ANGELINO PAOLO. Vale a dire imporre nuovi tributi.

PRESIDENTE. Né nuovi, né maggiori. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Dal punto di vista costituzionale ci troviamo di fronte a questa situazione: di fronte a maggiori spese, ma non nuove, occorre reperire una maggiore entrata.

ANGELINO PAOLO. E aumentiamo le spese per i cittadini!

PRESIDENTE. In sede di approvazione del bilancio non possiamo varare modifiche nel senso di introdurre nuovi tributi e nuove spese, perché, prima, dobbiamo approvare la legge sostanziale che instaura un nuovo tributo e tale legge viene poi annotata in bilancio.

Mi pare che dal punto di vista costituzionale ciò che stiamo facendo è perfettamente corretto.

All'onorevole Raucci vorrei rispondere che non sto a ricordare tutti i motivi che vennero avanzati qualche mese fa allorché sorse, appunto, il conflitto tra la Presidenza della Camera e la Presidenza della Commissione circa la capacità della Commissione ad approvare testi istituenti imposte in sede legislativa, in riferimento all'articolo 40, ultima parte, del Regolamento della Camera.

Mi pare che si possa quindi arrivare a questa conclusione: a norma di regolamento, i provvedimenti che riguardano la materia fiscale, possono essere anche discussi in sede legislativa presso la Commissione finanze e tesoro. Tale avviso è stato, peraltro, riscontrato in una sentenza della Corte Costituzionale, che mi è stata fatta presente dall'onorevole Restivo, secondo la quale la Corte, pronunciandosi sulla legittimità di una legge fiscale approvata in Commissione legislativa, riconobbe che la Commissione poteva approvarla in quanto la materia era differente da quella prevista per gli altri quattro tipi di provvedimenti, menzionati dalla Costituzione all'articolo 72, e che sono riservati alla competenza dell'Assemblea.

Questi quattro tipi di provvedimenti sono: approvazioni di leggi di bilancio, trattati in-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

ternazionali, leggi elettorali e delegazioni legislative; essi sono obbligatoriamente, a norma costituzionale, riservati alle Camere. Per i provvedimenti tributari, trattandosi di norma di carattere interno, la stessa Assemblea può legittimamente deferirli alla Commissione.

Posso anche dire, per quanto riguarda la proposta di eliminare l'ultima parte dell'articolo 40 del Regolamento, che siamo in attesa che l'Assemblea, in sede di revisione del Regolamento, deliberi circa la sua soppressione. Penso quindi che, da un punto di vista sostanziale, l'onorevole Raucci possa sentirsi tranquillo, anche perché questa tranquillità ci viene data dal parere della Presidenza della Camera per quanto riguarda la interpretazione del Regolamento per questa materia. In conseguenza di ciò, la Presidenza della Camera ha ripreso la consuetudine di assegnarci in sede legislativa provvedimenti di carattere tributario. Ciò non toglie, tuttavia, che valga sempre l'altra norma secondo cui per volontà di un decimo dei componenti l'Assemblea, di un quinto dei componenti la Commissione o del Governo, si possa richiedere il rinvio in Aula di un provvedimento. Questo, che è sistema di garanzia costituzionale, rimane integro.

Per concludere, ritengo che forse è stato un bene che la questione sia stata posta, perché oltre a pronunciarsi in argomento la Presidenza della Camera, si è pronunciata anche la Giunta del regolamento, e mi pare che la cosa, per quanto riguarda la nostra Commissione, si sia risolta a nostro vantaggio.

TREBBI. Noi chiediamo che per l'esame di questo provvedimento ci sia dato il tempo necessario per studiarlo nella misura adeguata. Si tratta di provvedimenti di carattere fiscale, che hanno bisogno di un esame approfondito, per i quali non è possibile procedere attraverso una visione superficiale dei concetti e del contenuto.

Chiediamo quindi che ci sia data la possibilità di studiare questi provvedimenti, e qui pongo la questione in termini generali.

PRESIDENTE. Non posso non condividere il parere dell'onorevole Trebbi, ma, senza voler con questo contraddire la sua tesi, debbo fare una osservazione che mi sembra necessaria: noi andiamo avanti, in questa Commissione, con un metodo che mi è parso sempre opportuno attuare, anche perché ha dato sempre dei soddisfacenti risultati. Mettendo all'ordine del giorno molti provvedimenti, noi non intendiamo procedere al loro

esame e alla loro approvazione in modo rapido e superficiale, ma intendiamo seguire questo principio: metterli all'ordine del giorno, discuterli, magari rinviandone l'esame ad una successiva seduta, significa aver compiuto già una buona parte del lavoro che porta all'approvazione.

Mi rendo comunque conto delle ragioni avanzate dai colleghi, quando sostengono che la Commissione deve avere il tempo necessario per prepararsi all'esame ed alla discussione. Ma d'altra parte devo rilevare che, fra questi due provvedimenti che sono appena arrivati, ne sono inseriti, nell'ordine del giorno, altri che sono stati presentati da parecchio tempo.

RESTIVO. Ritengo opportuno, anche in ordine a qualche problema di carattere generale che è stato sollevato, richiamare alla nostra memoria il fatto che del provvedimento odierno abbiamo già avuto occasione di parlare in questa sede, e lo abbiamo deliberato nelle sue linee di carattere generale, in occasione della discussione sull'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti. Si disse allora che, in quel provvedimento, la parte riguardante le maggiorazioni tributarie relative agli autoveicoli aveva una sua giustificazione e poteva considerarsi come uno strumento efficiente per la copertura delle spese derivanti dalla legge sugli emolumenti ai magistrati; mentre la parte concernente l'aumento delle spese giudiziarie era opportuno che non fosse oggetto di una ulteriore insistenza da parte del Governo.

L'onorevole Angelino Paolo parla della tendenza del Governo a reperire, attraverso un notevole complesso di provvedimenti, nuovi tributi; credo che, proprio oggi, possiamo trarre occasione da questo disegno di legge per dare atto al Governo che, in una sua funzione di collaborazione con la Commissione finanze e tesoro della Camera e quella del Senato, ha ritenuto di non sostenere ulteriormente un suo punto di vista, tenendo conto che il settore delle spese giudiziarie, per una questione sociale, di ordine generale, è opportuno non sia ulteriormente gravato.

Richiamandoci a questi precedenti, credo che sia l'obiezione dell'onorevole Angelino Paolo, sia i rilievi dell'onorevole collega Trebbi, non abbiano un loro preciso addentellato.

RAUCCI. Occorre dire però che un accordo di massima su questa questione è stato raggiunto nel corso dello sciopero degli avvocati!

RESTIVO. In ogni caso, quello sciopero tendeva a sottolineare più l'aspetto relativo

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

all'interesse professionale (peraltro nell'esercizio legittimo del diritto di sciopero), che non a considerare il problema negli aspetti fiscali.

ALBERTINI. Occorreva allora dire che era giusto il primitivo provvedimento del Governo, che mirava a colpire proprio il reddito diretto del professionista!

RESTIVO. A me sembra che le esposte considerazioni intendevano richiamare una decisione su cui ci eravamo trovati d'accordo e su cui si era trovato d'accordo anche il Governo. Se poi il merito di quest'accordo spetta alla funzione di spinta sollecitatrice della Commissione ovvero alla prontezza del Governo, tutto ciò resta nell'ambito di un giudizio politico. Un accordo però c'era; ed è vero che quello di oggi è un provvedimento che formalmente è per la prima volta oggetto della nostra disamina, ma è altrettanto vero che esso fu già — sia pure indirettamente — esaminato nella sua integrità.

Ritengo che nella specie non abbiano fondamento le preoccupazioni dell'onorevole Angelino. Il nostro Presidente ha qui richiamato con chiarezza la disposizione costituzionale, diretta, esclusivamente, a difendere il carattere formale della legge del bilancio: questa, cioè, non può introdurre nuovi tributi; il che implica che, fuori dalla organicità di quel documento, il Parlamento può esaminare e deliberare durante l'anno l'istituzione di nuovi tributi. Che questi rientrino o meno in un indirizzo fiscale che collima con le vedute dell'onorevole collega Angelino Paolo, è cosa che riguarda una discrezionalità di valutazione, peraltro riguardante l'aspetto fondamentale del nostro lavoro. Il rilievo sulla base costituzionale, però, non ha alcuna ragione di esistere, così come non ha alcuna ragione di esistere, formalmente, il rilievo circa la competenza della nostra Commissione in sede legislativa, in quanto di questo problema già ci siamo ampiamente occupati, ed è stato oggetto di una decisione che può essere considerata in modo soddisfacente dalla nostra Commissione, che vede riaffermata una sua competenza legislativa e superata una delle tante incertezze che purtroppo, sotto il riflesso della competenza e della ripartizione dei compiti con le altre Commissioni, ha dato luogo a tante perplessità e anche, talvolta, a situazioni di disagio.

TREBBI. Allora ci siamo spiegati male!

RESTIVO. Anche se questo provvedimento concerne la materia tributaria, abbiamo la competenza di definirlo in sede legislativa. L'affidamento che la Camera, attraverso la

comunicazione del Presidente dell'Assemblea, attraverso il consenso dell'Assemblea, ha fatto del disegno di legge alla Commissione, è implicitamente una deroga alla norma regolamentare, che peraltro sussiste soltanto nel Regolamento della Camera e non sussiste nel Regolamento del Senato che non prevede che i provvedimenti tributari vengano discussi in Aula.

Non è che ho dato torto a lei, onorevole Trebbi, ho detto che il problema, nel suo aspetto generale, è sorto. Ella faceva la questione dell'inserzione all'ordine del giorno di oggi di questo provvedimento. Su questo secondo aspetto mi permetto di dire che il provvedimento è stato inserito oggi, ma era un provvedimento di cui la Commissione aveva avuto occasione di parlare in relazione ad un altro disegno di legge.

ALBERTINI. A proposito dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione vorrei dire che esso avrebbe dovuto essere leggermente gravato e formulato a scaglioni anche per i valori delle cause. I milioni e milioni di liquidazione di spese per gli arbitri sono una cosa che mi fa pensare, specialmente quando leggo i lodi arbitrali e vedo certi onorari. Sarebbe stato opportuno scaglionare. Qui pagano uguale tanto i piccoli quanto i grossi!

ZUGNO, *Relatore*. Perchési fa riferimento alla sentenza che emette il Pretore.

ALBERTINI. Il Pretore fa soltanto un atto amministrativo, però si tratta di un servizio che fa il funzionario dello Stato per il privato che si serve di una giurisdizione privata.

ANGELINO PAOLO. Ed è inappellabile!

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La riduzione d'imposta di bollo per gli atti del procedimento nei giudizi di appello avanti i tribunali prevista dall'articolo 43, n. 1 lettera b) della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è soppressa.

Resta ferma la riduzione d'imposta per gli atti nei giudizi relativi alle controversie individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

ART. 2.

Nei procedimenti avanti gli arbitri il provvedimento del Pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile è soggetto ad imposta speciale di bollo di lire 5.000 se il valore della causa è di competenza del Pretore e di lire 20.000 se il valore della causa è di competenza del Tribunale.

L'imposta è riscossa in modo virtuale all'atto della registrazione del decreto.

(È approvato).

ART. 3.

Le note di trascrizione del patto di riservato dominio nelle vendite di macchine di cui all'articolo 1524 del Codice civile nonché quelle relative alla trascrizione del privilegio di cui al successivo articolo 2762, sono soggette ad una speciale imposta fissa di bollo nella misura seguente:

quando il prezzo supera lire 50.000 e non 250.000 lire 1.000;

quando il prezzo supera lire 250.000 e non 500.000 lire 2.000;

quando il prezzo supera lire 500.000 e non 1.000.000 lire 3.000;

quando il prezzo supera lire 1.000.000 e non 5.000.000 lire 5.000;

quando il prezzo supera lire 5.000.000 e non 10.000.000 lire 10.000;

quando il prezzo supera lire 10.000.000 e non 50.000.000 lire 20.000;

quando il prezzo supera lire 50.000.000 lire 25.000.

Quando il patto di riservato dominio è stipulato in un contratto di acquisto di macchine al cui finanziamento si provvede con un contributo da parte dello Stato ovvero mediante utilizzo di fondi messi a disposizione dell'Istituto finanziatore da parte dello Stato medesimo, l'imposta fissa di bollo prevista dal comma precedente non è dovuta.

L'imposta è assolta mediante marche da bollo per cambiali apposte ed annullate a cura del cancelliere sul duplo della nota da custodirsi in archivio ed è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione della nota.

È in facoltà del Ministro delle finanze di modificare con proprio decreto il modo di pagamento dell'imposta.

(È approvato).

ART. 4.

L'imposta di bollo sulle copie degli atti delle società da depositarsi ai sensi dell'articolo 2435 del Codice civile è stabilita in lire 300 per ogni foglio e può essere assolta con carta bollata, marche e bollo a punzone.

Se l'imposta è assolta con marche queste devono essere annullate esclusivamente dagli uffici del registro.

(È approvato).

ART. 5.

Le imposte fisse di bollo dovute in caso di uso per gli atti e scritti indicati negli articoli 48 a 61 e 65 della tariffa, allegato A, parte seconda, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, sono stabilite nella misura seguente:

1°) quando si voglia farne uso davanti i seguenti organi giurisdizionali:

a) Pretori ed ogni altro giudice speciale non indicato nelle lettere seguenti; per ogni foglio lire 100;

b) Tribunali, Corti di appello, tribunali delle acque pubbliche, Commissario degli usi civici, nonché Giunte provinciali amministrative e Consigli di prefettura in sede giurisdizionale; per ogni foglio lire 200;

c) Corte di cassazione, Tribunale superiore delle acque pubbliche, Consiglio di Stato e Corte dei conti in sede giurisdizionale; per ogni foglio lire 300;

2°) quando si voglia farne uso negli altri casi previsti dall'articolo 2 della legge del bollo; per ogni foglio lire 200.

(È approvato).

ART. 6.

Per le violazioni delle norme di cui ai precedenti articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

(È approvato).

ART. 7.

La tabella riportata nell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 aprile 1946, n. 417, è sostituita dalla seguente:

Tassa fissa

A) motocicli di qualsiasi tipo motocarrozze e trattrici agricole L. 500

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

	Tassa fissa
	—
B) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e di cose:	
fino a 8 CV	L. 3.500
2°) da oltre 8 fino a 12 CV	» 7.000
3°) da oltre 12 fino a 20 CV	» 10.000
4°) da oltre 20 fino a 30 CV	» 14.000
5°) da oltre 30 fino a 40 CV	» 21.000
6°) oltre 40 CV	» 28.000
C) veicoli a motore destinati al trasporto di cose: di portata:	
1°) fino a 7 quintali	» 7.000
2°) da oltre 7 fino a 15 quintali	» 17.000
3°) da oltre 15 fino a 30 quintali	» 21.000
4°) da oltre 30 fino a 45 quintali	» 28.000
5°) da oltre 45 fino a 60 quintali	» 35.000
6°) da oltre 60 fino a 80 quintali	» 42.000
7°) oltre 80 quintali	» 56.000
D) rimorchi di portata:	
1°) fino a 20 quintali	» 14.000
2°) da oltre 20 fino a 50 quintali	» 24.000
3°) oltre 50 quintali	» 35.000
E) rimorchi per trasporto di persone:	
1°) fino a 15 posti	» 10.000
2°) da 16 a 25 posti	» 13.000
3°) da 26 a 40 posti	» 18.000
4°) oltre i 40 posti	» 25.000

Per la compravendita di automobili usate a favore di titolari di licenza di vendita al pubblico delle medesime, è dovuta la tassa di lire 1.000 in luogo delle tasse di cui al precedente comma. Qualora l'autoveicolo non sia rivenduto nel termine di un anno, l'acquirente deve presentare entro venti giorni dallo scadere del termine suddetto apposita dichiarazione all'Ufficio del registro e pagare la differenza fra la tassa fissa, assolta al momento dell'acquisto, e quella dovuta a norma del comma precedente.

Per la mancata presentazione della dichiarazione si applica una sopratassa pari a sei quinti dell'imposta dovuta.

Per gli autoveicoli muniti di carte di circolazione per uso speciale e per i rimorchi

destinati esclusivamente a servire detti veicoli, sempreché non siano atti comunque al trasporto di cose, la tassa prevista dalle lettere *c*) e *d*) è ridotta a 1/4 (un quarto).

Negli atti di trasferimento devono essere riportati tutti i dati tecnici risultanti dai documenti di circolazione, che riflettano il numero del telaio, la potenza del motore espressa in CV, la portata espressa in quintali per i veicoli e rimorchi destinati al trasporto di cose, e il numero dei posti per i veicoli di cui alla lettera *E*).

(È approvato).

ART. 8.

L'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti alla tassa del 10 per mille, da applicarsi sull'ammontare del credito e degli accessori, gli atti relativi:

a) alla costituzione di ipoteca convenzionale su autoveicoli, a garanzia di crediti che abbiano già scontato l'imposta di registro;

b) alla costituzione della ipoteca legale su autoveicoli prevista da 1° e 2° comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, quando è contestuale alla vendita dell'autoveicolo stesso. In tal caso non è dovuta l'imposta di registro sulla sovvenzione del prezzo;

c) alla costituzione di ipoteca convenzionale a garanzia di cambiali regolarmente bollate e trascritte nell'atto.

Sono soggetti alla tassa dell'1,50 per cento, da applicarsi sull'ammontare del credito ed accessori:

1°) gli atti di cui alla lettera *a*), quando il credito a garanzia del quale l'ipoteca è costituita non abbia già scontato l'imposta di registro;

2°) gli atti di cessione del credito garantito da ipoteca sull'autoveicolo;

3°) gli atti di surrogazione di un terzo nei diritti del creditore;

4°) gli atti di costituzione in pegno del credito garantito;

5°) gli atti di sostituzione di un debitore ad un altro con o senza novazione del credito.

Nel caso di trasferimento di autoveicoli con la costituzione dell'ipoteca di cui al 1° comma, lettera *b*), è dovuta unicamente l'imposta maggiore fra quella stabilita dall'arti-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

colo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e quella prevista dal presente articolo ».

(È approvato).

ART. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo 5, n. 4, della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di bollo sui vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria e degli istituti ed enti contemplati dall'articolo 41 di detta legge e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 agosto 1946, n. 370, sono sostituite dalle seguenti:

« Per quelli con scadenza non superiore ad un mese la stessa imposta di cui al n. 1, lettera a);

per quelli con scadenza superiore ad un mese e sino a sei mesi la stessa imposta di cui al n. 1, lettera b);

per quelli con scadenza superiore ai sei mesi o in bianco l'imposta di cui al n. 1, lettera d), ridotta alla metà ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni (Approvato dal Senato) (3334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni ». Su questo disegno di legge riferirò io stesso.

Il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, istituiva l'addizionale di due centesimi per ogni lira di imposta a integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Tale decreto veniva poi modificato con altro del 18 febbraio 1946, n. 100, dove negli articoli 6 e 7 si parla appunto dell'addizionale di due centesimi che è elevata a cinque centesimi.

Dal 1946 in poi l'addizionale non venne più toccata. Il provvedimento sottoposto al nostro esame modifica, appunto, la misura della stessa addizionale, elevandola da cin-

que a dieci centesimi per ogni lira di imposta. La novità è che con il disegno di legge in discussione si sottopone al pagamento dell'addizionale anche l'imposta sulle società.

L'eccezione che vedete, per cui alcune di queste disposizioni entrano in vigore con il 1° gennaio 1961 e altre con il 1° gennaio 1962 è relativa al tecnicismo della percezione dei tributi cui le addizionali si riferiscono, vale a dire vi sono tributi che possono essere colpiti subito dall'addizionale, altri che non si possono colpire che dal 1° gennaio 1962.

Al terzo comma dell'articolo 1, il Senato ha aggiunto che l'aumento dell'addizionale non si applica sulla imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento. Debbo rilevare, a questo punto, che al testo del disegno di legge sono stati presentati alcuni emendamenti, dei quali do lettura.

Gli onorevoli Raffaelli, Grilli e Trebbi hanno presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 1, ultimo comma, aggiungere le parole: ai tributi di cui alla lettera C dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1937, n. 2145 ».

Gli onorevoli Albertini, Angelino e Armaroli hanno presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 1 sostituire le parole: limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento » con le parole: « limitatamente alla parte di reddito che non superi i 2 milioni ».

Gli onorevoli Angelino, Albertini e Armaroli hanno presentato, inoltre, il seguente emendamento:

« All'articolo 1, ultimo capoverso, sopprimere le parole: limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento ».

Gli onorevoli Grilli, Trebbi, Del Vecchio Guelfi Ada e Rossi presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 1, ultimo capoverso, sopprimere le parole: limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento ».

Gli onorevoli Grilli, Trebbi, Del Vecchio Guelfi Ada, Bigi, Raffaelli, Angelino e Albertini hanno presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 1, primo comma, al posto delle parole: è estesa all'imposta sulle società

ed è elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta, *porre le parole*: per quanto riguarda l'imposta sulle società è stabilita una addizionale di venti centesimi per ogni lira di imposta, eccettuate le società cooperative, l'imposta a carico delle quali resta invariata ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Noi sappiamo che l'addizionale del cinque per cento dovrebbe dare un gettito di 45-50 miliardi. C'è una leggera riduzione per quanto si riferisce all'imposta sul reddito dominicale dei terreni. L'imposta sui redditi agricoli dà una cifra esigua.

PRESIDENTE. Secondo me dovrebbe raddoppiarsi.

ANGELINO PAOLO. Questa addizionale, secondo il contenuto della legge in esame, va calcolata con la percentuale del quindici per cento, perché si tratta di un cinque per cento che va ripetuto tre volte: l'addizionale E.C.A. 5 per cento dà una cifra che si aggira sui 45-50 miliardi; però è da aggiungere l'addizionale per la Calabria (ora è stata abbandonata) come aveva perduta la qualificazione iniziale di addizionale per il Polesine. Il disegno di legge in esame propone l'istituzione di una terza addizionale, sempre del 5 per cento. Non si tratta, quindi, di cosetta da poco. Qui si tenta di far scivolare, su dei foglietti che apparentemente sembrano innocui, dei provvedimenti che, in realtà, sono molto importanti, per le conseguenze che provocano.

GRILLI GIOVANNI. Una osservazione vorrei fare a proposito di questa imposta addizionale sulle società ed io mi riservo di presentare un emendamento. Ad ogni modo il mio pensiero in argomento è questo: noi chiediamo che sia aumentata la misura dell'addizionale per quella parte che riguarda l'imposta sulle società. Faccio presente agli onorevoli colleghi che l'imposta sulle società, in Italia, dà quest'anno un reddito di 132 miliardi, pari al tre per cento dell'entrata totale. Ebbene, in America l'imposta sulle società dà un reddito del trenta per cento dell'entrata totale.

Nessun dubbio che con adeguati provvedimenti, in avvenire, questo problema potrà essere meglio affrontato e risolto, ma oggi ci si presenta l'occasione di fare qualcosa su questo argomento. Ecco i motivi del nostro emendamento.

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 1 noi abbiamo preparato un emendamento che si riferisce alla parte che vuol limitare la applicazione della addizionale sui redditi di lavoro.

Vorrei far presente che i due terzi delle entrate della nostra ricchezza mobile è a totale carico del lavoratore. Ora, con questa legge, noi vogliamo aggravare ancora il reddito dei lavoratori con la limitazione della non applicazione della addizionale! Propongo, quindi, che la non applicazione sui redditi di lavoro resti immutata tanto più che così facendo resterà invariata la proporzione e aumenterà il fondo totale del reddito di questa imposta, proporzionalmente.

RAFFAELLI. Debbo sollevare, a proposito di questa proposta di legge, una questione di notevole importanza. Si tratta di una incongruenza vera e propria. Mi riferisco alla maggiorazione introdotta con il decreto 30 novembre 1937 che riguarda anche le imposte comunali e provinciali. Mi permetto di dire che se esiste un'esigenza erariale o di copertura, questa esigenza dovrà essere soddisfatta nell'ambito dei tributi erariali senza ricorrere ad addizionali che possono toccare la potestà dei comuni e i proventi dei comuni stessi. Questa obiezione è stata fatta anche al Senato, ma è stata ribadita con maggiore documentazione e con maggiore insistenza, nella recente assemblea dei comuni d'Italia.

Non si è potuto, in questa sede, fare a meno di rilevare l'assurdo di un aggravamento delle finanze locali per contribuire a delle esigenze che rientrano nell'ambito dell'Erario.

Con questa legge si darebbe valore a questo assurdo. Il provvedimento in atto non tiene infatti conto della richiesta pressante di una riforma della finanza locale, al contrario aggrava il carico dei contribuenti di imposte locali... ma a beneficio dello Stato.

Io sollevo questa questione: tenuto conto delle necessità degli Enti locali, della discussione in atto sulla necessità di una riforma che dia mezzi sufficienti a dare corpo alla autonomia dei comuni, la quale non può essere — come è stato affermato anche a Torino, ad un convegno degli assessori delle finanze, e di cui uno dei relatori era l'onorevole collega Aurelio Curti — se non vi è anche autonomia di mezzi finanziari; tenuto conto di tutto ciò, dicevo, in via preliminare se non pregiudiziale, ritengo che il problema della inammissibilità di imporre addizionali a imposte locali deve essere affrontato prima ancora di entrare nel merito del disegno di legge.

Per quanto riguarda il merito, potrei dire che non vi è difficoltà a reperire le entrate: farò solo il caso dell'imposta sui fabbricati che, con un gettito di solo otto miliardi di lire nell'esercizio 1960-61, in seguito allo sviluppo edilizio, all'aumento dei fitti e ad altri

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

fattori, può benissimo dare ciò che verrebbe a mancare per questa sovrapposizione a tributi locali. Il collega Grilli suggerisce la maggiorazione dell'addizionale alla imposta sulle società.

Inoltre e soprattutto, desidero far presente questo: una legge che si propone lo scopo di reperire delle entrate per necessità dello Stato deve operare su tributi dello Stato e non disturbare i tributi che gravano agli Enti locali con una maggiorazione. Vanno quindi esclusi i tributi riscossi dagli Enti locali. Così facendo, però, sorge il problema della minore entrata, ed ecco perché chiedo un congruo tempo affinché questa minore entrata possa essere compensata dalla ricerca di altri mezzi in altra direzione. E chiedo anche, onorevole Presidente e onorevole Sottosegretario, che il problema venga sottoposto all'esame dell'Assemblea plenaria, ove non siano accolti gli emendamenti che io e altri colleghi abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Riassumendo, posso affermare che sembra ovvio che noi siamo stati chiamati ad esaminare questo disegno di legge allo scopo di incrementare il gettito dell'addizionale. Che poi questo incremento sia destinato allo Stato — come è affermato all'articolo 4 — anziché essere redistribuito, secondo la norma del decreto del 1937, secondo il quale i tre quinti del gettito vanno in favore degli Enti locali, questa è la ragione stessa della presentazione del disegno di legge: ossia, nella ricerca di fondi e di nuove entrate, si è pensato bene di imporre praticamente un'altra addizionale a quella esistente, in favore dell'Erario. Però, per non istituire una nuova addizionale erariale, si è raddoppiata quella E.C.A., non senza aver dato una specifica destinazione alle nuove entrate.

Tutto ciò non intende soddisfare gli scopi ai quali dovrà rispondere l'addizionale E.C.A.; risponde bensì a scopi diversi, semplicemente ad un aumento del gettito per l'Erario. Però, ritengo che non sia opportuno accettare i suggerimenti che, anche attraverso emendamenti, sono stati presentati, in quanto potrebbe accadere che il provvedimento si risolvesse, invece che in un incremento, in un decremento delle entrate. Basti pensare che l'emendamento relativo alla soppressione dell'ultima parte dell'articolo 1 praticamente verrebbe a sottrarre all'imposizione della addizionale tutto l'imponibile di ricchezza mobile del lavoro subordinato. Questo accadrebbe non soltanto per la parte nuova del provvedimento, ma anche per la vecchia. Si comincerebbe quindi ad acquisire un risultato che è quello di di-

minuire anche il gettito E.C.A. già acquisito, che incide su tutti i redditi di ricchezza mobile, senza limitazioni (esclusa solo la parte esente di 240 mila lire).

Rilevo che già il Senato, rendendosi conto del peso del raddoppio dell'aliquota, ha modificato il testo governativo introducendo la esenzione della incisione dell'addizionale E.C.A. al livello delle 960 mila lire, trattate in C-2 con l'aliquota del 4 per cento. Ha quindi allargato notevolmente l'area della non imposizione dell'addizionale.

L'emendamento qui presentato allarga senza fine, e opera anche sul tributo E.C.A., ottenendo sicuramente una grossa diminuzione in sede delle attuali e vigenti imposizioni.

Se noi, in ottemperanza a questo emendamento, dovessimo sottrarre dall'addizionale tutte le imposte di carattere non erariale, su cui tutta l'addizionale incide, realizzeremmo una nuova decurtazione. Ritengo che il pensiero dell'onorevole Raffaelli si voglia limitare alla parte nuova.

RAFFAELLI. Alla parte nuova.

PRESIDENTE. Altrimenti bisognerebbe respingere il provvedimento, lasciare le cose come stanno e creare nuove fonti d'entrata. Perciò mi pare di dover concludere che se la ragione del provvedimento è quella di operare l'incremento delle entrate, sia pure per i fini che noi conosciamo, non si dovrebbe insistere sull'emendamento.

GRILLI GIOVANNI. C'è un emendamento che propone l'aumento del gettito in favore dell'Erario.

PRESIDENTE. Qui si introduce l'addizionale sull'imposta delle società. È un vecchio *leitmotiv* che paghino le società e non gli altri. È una questione più politica che finanziaria.

GRILLI GIOVANNI. Quando noi chiediamo in questa occasione un leggero aumento di imposte a carico delle società, possiamo restare unicamente nell'ambito economico, per due ragioni. Primo, procuriamo una entrata per lo Stato maggiore di quella prevista da voi medesimi; secondo, in questi ultimi anni abbiamo visto redditi in aumento caotico, mentre le paghe degli impiegati dello Stato sono aumentate di poco o quasi di nulla. Chiediamo che non aumentiate il carico tributario a loro carico, e vi chiediamo di aumentare il carico tributario per le società, le quali in questi anni hanno acquisito profitti formidabili! La nostra richiesta non ha nulla di politico!

PRESIDENTE. Sono ragionamenti di merito, sui quali ognuno può fare i propri ap-

prezzamenti. Di fronte a una imposta di questo tipo, che il nostro sistema ha sempre presentato con una aliquota di uguale peso su qualsiasi dei cespiti colpiti, si propone un principio di scaglionamento dell'aliquota. Altro è dire: non colpisco fino a quel punto o esento addirittura; lo scaglionamento dell'aliquota è una cosa diversa. Comunque, sono questioni aperte su cui la Commissione si pronuncerà, perché metteremo in votazione i vari emendamenti presentati.

RAFFAELLI. Mi rendo conto che forse il Governo avrà bisogno di studiare la portata di questo emendamento, e perciò rinnovo la proposta iniziale fatta di una breve sospensione, per non costringerci a insistere nella nostra posizione.

NATALI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei fare una dichiarazione. Come gli onorevoli colleghi della Commissione sanno, o hanno intuito, sostituisco il Ministro delle finanze, che è impegnato altrove, e non ha avuto la possibilità di essere qui presente e farsi rappresentare dal Sottosegretario alle finanze.

Il provvedimento in sé a me sembra che risponda anche a criteri di logicità, di urgenza e a delle impostazioni di politica fiscale che sono state ripetutamente approvate per lo meno dalla maggioranza dei componenti della Commissione.

Comunque, io ho ascoltato la proposta fatta dall'onorevole Raffaelli. Ho notato che la discussione si è allargata su vari aspetti del provvedimento, per cui pregherei il Presidente della Commissione di voler rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge per permettere al Ministro delle finanze di venire personalmente a illustrare — naturalmente con molta maggiore competenza di quello che non possa fare io — i vari aspetti della questione. È chiaro che ciò significa che noi non potremmo dare il via al disegno di legge sui magistrati all'esame della Commissione giustizia. Il Ministro Trabucchi, come aveva preannunciato, dovrebbe essere qui verso le 11,30. Quindi, non so se sia il caso di sospendere e attendere l'eventuale arrivo del Ministro Trabucchi, o rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Sospendiamo la discussione del provvedimento e proseguiamo nei nostri lavori. Se il Ministro Trabucchi non potrà intervenire, la sospensione diventerà rinvio.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (3222) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Armaroli ed altri: Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (2022).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Armaroli, Borghese, Martoni, Degli Esposti, Bettoli, Savoldi, Landi, Aicardi, Curti Ivano, Cattani, Albertini, Angelino Paolo, Pigni e Bottonelli: « Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ».

L'onorevole Patrini, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, Relatore. Il provvedimento è di una evidenza addirittura lapalissiana. Il disegno di legge va esaminato congiuntamente alla proposta 2022 del collega onorevole Armaroli, che però è totalmente assorbita dal disegno di legge governativo che intende estendere agli insegnanti di asilo e delle elementari parificate iscritti alla Cassa di previdenza, la legge che attua i miglioramenti del trattamento di quiescenza.

Il provvedimento non prevede oneri per il bilancio dello Stato, in quanto dei due miliardi e mezzo previsti dal provvedimento, due miliardi sono già nel fondo esistente e il restante mezzo miliardo verrà reperito con il maggior incremento delle iscrizioni.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ARMAROLI. Come presentatore della proposta di legge n. 2022, assorbita dal disegno di legge n. 3222, voglio ringraziare il Relatore per la breve ma esauriente esposizione, alla quale mi associo, dato che la necessità di ap-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

provare questo provvedimento è assolutamente evidente.

Invito pertanto la Commissione a voler dare la sua approvazione al provvedimento stesso.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le esigenze, sinteticamente prospettate dal Relatore, hanno trovato il Governo particolarmente sensibile alla rischiusione di questo problema. Si deve dare atto quindi al Governo di aver fatto quanto era nelle sue possibilità per giungere a una rapida soluzione della questione.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il provvedimento affinché lo stesso possa essere sollecitamente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento e divenire, così, operante.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Secondo la proposta del Relatore, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che come testo base della discussione la Commissione sceglie il disegno di legge n. 3222.

(Così rimane stabilito).

Passiamo quindi all'esame degli articoli che, poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate sono estese le norme contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza spettante a carico totale o parziale della Cassa stessa, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 in poi.

Per i casi di cessazione dal servizio verificatisi nel periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 1958 e quella di pubblicazione della presente legge, il trattamento annuo lordo, nella forma dell'indennità una volta tanto o della pensione, in nessun caso può essere inferiore a quello che sarebbe spettato all'iscritto qualora non fossero state applicate le norme di cui al comma precedente. Nel caso in cui spetti la pensione, il predetto raffronto va effettuato senza tener conto della rendita vitalizia costante, la quale compete, a decorrere dal 1° gennaio 1958, in ogni caso nella nuova misura prevista all'articolo 3 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077.

(È approvato).

ART. 2.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data del 1° gennaio 1958, sono riliquidate, con effetto dalla data medesima, secondo le norme contenute negli articoli dal 5 al 14 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, intendendosi, però, sostituite, ove richiamate, le disposizioni del regio decreto 3 marzo 1938, n. 680 con quelle corrispondenti della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Nei casi in cui sia ricorsa per la determinazione della pensione originaria l'applicazione dell'articolo 57 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, la riliquidazione delle pensioni si effettua:

in base ai soli servizi utili con iscrizione alla Cassa, qualora i detti servizi non siano inferiori a 40 anni;

in base ai servizi di iscrizione e a quelli con detrazione, qualora i servizi resi con iscrizione alla Cassa siano inferiori a 40 anni, considerando, però, i servizi a detrazione limitatamente agli anni occorrenti fino al raggiungimento di 40 anni. In tal caso dalla pensione riliquidata si detrae una quota proporzionale al periodo di servizio considerato con detrazione, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dello stesso articolo 57.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Uso dell'abito civile da parte dei militari del Corpo della Guardia di finanza per esigenze di servizio (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Uso dell'abito civile da parte dei militari del Corpo della Guardia di finanza per esigenze di servizio », trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 ottobre 1961.

L'onorevole Armani, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ARMANI, *Relatore*. La mia relazione sarà sintetica, anche perché non ci sono difficoltà che si frappongono alla approvazione di questo disegno di legge. Si tratta di ribadire il concetto che i militari della Guardia di finan-

za, per esigenze di servizio, abbiano a vestire gli abiti civili per poter fare delle investigazioni e delle azioni che altrimenti non potrebbero svolgere per evidenti motivi.

È noto che il decreto-legge n. 395 del 18 gennaio 1923, all'articolo tre, stabiliva che il dieci per cento dei componenti del Corpo, potevano vestire in abiti civili per azioni di polizia tributaria. Il decreto-legge del 6 novembre 1930, stabiliva le modalità dell'uso dell'abito civile per la polizia tributaria. Questa legge è superata, anche se finora non è stata abrogata, dalla legge n. 189 del 23 aprile 1959. In questa legge, all'articolo 6, comma terzo, quarto e quinto, si stabilisce che un certo numero di sezioni, di unità minori, può vestire gli abiti civili.

Ora a me pare che la innovazione che viene fatta dal Governo, con la legge al nostro esame oggi, per la quale l'uso dell'abito civile è autorizzato per particolari servizi, di volta in volta che se ne presenti la esigenza, possa essere accolta.

Per questi motivi invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Nel ricordare all'onorevole Relatore che da parte degli stessi militari del Corpo della Guardia di finanza è stata manifestata una certa opposizione a questo disegno di legge, desidero chiedere se il Relatore ne ha tenuto conto.

NATALI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. La legge stabilisce che debbono vestire, in via normale, l'uniforme.

RAFFAELLI. Mi domando perché l'onorevole Relatore non abbia avuto nozione di proteste e osservazioni pervenute in merito a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Le proteste e le lodi sono varie, e assumono il carattere delle une o delle altre a seconda di chi le fa. La mia personale esperienza sottolinea una larga aspirazione a vestire l'abito civile, da parte dei militari. Piuttosto, che sia il comandante della Legione a dare l'autorizzazione, è cosa piuttosto grave, essendo molto meglio che fosse il comandante di reparto; tant'è vero che il Senato ha opportunamente modificato.

Credo che convenga riferirsi, più che a quella che può essere l'opinione di questa o di quella persona, al principio sostanziale che determina tutti i provvedimenti analoghi. Non vi è dubbio, cioè, che qualsiasi Corpo che abbia funzioni di polizia ravvisi la necessità di fare espletare delle ricerche o indagini,

consentendo che i dipendenti vestano l'abito civile. Questo mi sembra ovvio.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

I militari del Corpo della Guardia di finanza vestono in servizio normalmente l'uniforme.

Il Ministro delle finanze determina i servizi per la cui esecuzione i militari possono eccezionalmente vestire l'abito civile.

Nei casi in cui l'uso dell'abito civile possa essere necessario per il compimento di altri particolari servizi, il comandante di reparto può autorizzare, di volta in volta, i militari dipendenti a vestire l'abito civile e, ove partecipi personalmente ai suddetti servizi, può egli stesso vestire tale abito.

(È approvato).

ART. 2.

Gli articoli 3 del regio decreto 18 gennaio 1923, n. 95, e 97 del Regolamento di servizio per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, sono abrogati.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito di talune spese del Ministero delle finanze (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito di talune spese del Ministero delle finanze » (3303).

Su questo disegno di legge se non vi sono obiezioni riferirò io stesso, sostituendomi al relatore onorevole Radi, che in questo momento è assente.

(Così rimane stabilito).

Il provvedimento di legge consta di due articoli, dei quali il primo fa un elenco delle spese per le quali è data facoltà al Ministero delle finanze di emettere aperture di

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

credito entro determinati limiti di importo; il secondo eleva a lire un miliardo il limite per la emissione di aperture di credito ai fini della devoluzione a favore dei Comuni della quota del 75 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, trattenimenti vari e scommesse.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per il pagamento delle spese sotto elencate è data facoltà al Ministero delle finanze di emettere, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni, aperture di credito entro i seguenti limiti d'importo:

a) spese occorrenti per la conservazione dei catasti rustici ed urbani presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e per la compilazione dei ruoli delle imposte fondiarie: lire 30 milioni;

b) compensi per lavoro straordinario: lire 50 milioni;

c) indennità a rimborso delle spese di trasporto per missioni: lire 50 milioni;

d) quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'Erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie, sulle somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita di corpi di reato: lire 50 milioni;

e) diritti, proventi e compensi spettanti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869: lire 70 milioni.

(È approvato).

ART. 2.

È elevato a lire 1 miliardo il limite previsto dall'articolo 58 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per la emissione di aperture di credito ai fini della devoluzione a favore dei Comuni della quota del 75 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse (articolo

3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109 e articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, numero 1102).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari (2551) e dei senatori Amigoni ed altri: Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3040).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa degli onorevoli Cappugi, Toros, Colasanto, Amodio, Sinesia: « Agevolazioni tributarie a favore degli Istituti autonomi per le case popolari » (2551); e d'iniziativa degli onorevoli senatori Amigoni, Focaccia, De Unterrichter, Restagno, Genco, Bussi, Angelini Cesare: « Agevolazioni tributarie per gli Istituti autonomi per le case popolari » (3040).

Il provvedimento consta di un unico articolo, che stabilisce, che ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli Istituti autonomi per le case popolari continuino a godere dei privilegi tributarî cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Mi pare opportuno che la Commissione voglia attenersi alla proposta di legge n. 3040, già approvata dal Senato e che è di contenuto analogo a quella Cappugi che potrà considerarsi abbinata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIRATTI. Mi risulta che attualmente è all'esame presso, l'Ufficio legislativo del Ministero delle finanze, un complesso di altri provvedimenti a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, specialmente per sanare alcune situazioni caratteristiche del dopoguerra. È avvenuto, per quasi tutti questi Istituti, che essi abbiano proceduto alla costruzione di edifici su aree che non avevano ancora acquisito alla proprietà. Quando tale proprietà è stata acquisita, l'Ufficio del registro ha tassato non soltanto il prezzo del fondo, ma anche quello delle costruzioni fatte,

Ciò comporta degli oneri che per alcuni Istituti sono veramente tali da portarli al fallimento. Posso citare il caso dell'Istituto case popolari di Gorizia il quale si trova oggi con una posizione tributaria che varca i cento milioni. Mi risulta che il Ministero delle finanze si è reso edotto di questa condizione e sta disponendo delle norme. Io riterrei opportuno che queste norme che sono in elaborazione, venissero un po', come dire, fuse con queste agevolazioni attuali, per non fare tante disposizioni staccate.

Se al Presidente non dispiace, siccome credo che il Ministro sarebbe in condizione di poter dire a che punto sono questi studi, anche per concordare un articolo aggiuntivo per la soluzione del problema che ho prospettato, proporrei di rinviare la discussione al giorno in cui potrà venire il Ministro. Probabilmente così facendo, faremmo una cosa pratica e utile.

PRESIDENTE. Devo far presente che giungono alla Presidenza della nostra Commissione, da parte di un gran numero di Istituti per le case popolari, sollecitazioni per l'approvazione di questo disegno di legge.

SCHIRATTI. Si tratterà di un breve rinvio, al massimo di una settimana.

NATALI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo aderisce alla richiesta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni il seguito della discussione delle due proposte è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Adeguamento di alcune voci della tariffa della legge di bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico »
(Approvato dal Senato) (3364):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	21
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

« Miglioramento del trattamento di quiescenza e adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (3222):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge risulta assorbita la proposta di legge n. 2022, che sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

« Uso dell'abito civile da parte dei militari del Corpo della Guardia di finanza per esigenze di servizio » (3302):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito di talune spese del Ministero delle finanze » (3303):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Armani, Armadori, Bigi, Bima, Curti Aurelio, D'Arezzo, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Matteotti Giancarlo, Mello Grand, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Scarlato, Schiratti, Servello, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Venturini e Zugno.

È in congedo:

Maxia.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO